

**REGOLAMENTO (CE) N. 2247/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 19 dicembre 2003**

**recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 stabilisce il regime applicabile ai prodotti importati dagli Stati ACP, convenuto nel quadro all'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000<sup>(2)</sup> (in appresso «accordo di Cotonou»). L'articolo 1, paragrafo 3, del summenzionato regolamento istituisce un regime generale di riduzione dei dazi doganali per i prodotti ivi elencati nell'allegato I e un regime specifico di riduzione dei dazi doganali, nel quadro di contingenti tariffari, per taluni prodotti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento. È previsto un contingente annuo di 52 100 tonnellate di carni disossate.
- (2) Prima dell'accordo di Cotonou, le modalità di applicazione delle concessioni tariffarie nel settore delle carni bovine erano state adottate dal regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e abroga il regolamento (CE) n. 589/96<sup>(3)</sup>. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1918/98 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (3) È opportuno che il regime di importazione venga gestito mediante i titoli di importazione. A tal fine è opportuno prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso mediante deroghe a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del

26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(5)</sup>.

- (4) Per consentire la gestione ottimale dei contingenti tariffari, è necessario prevedere l'applicazione pluriennale del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2004.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per i prodotti elencati nell'allegato originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli di importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, espressi in tonnellate di carne disossata. I quantitativi per paese, espressi in carne disossata, sono i seguenti: per il Botswana 18 916 tonnellate, per il Kenya 142 tonnellate, per il Madagascar 7 579 tonnellate, per lo Swaziland 3 363 tonnellate, per lo Zimbabwe 9 100 tonnellate e per la Namibia 13 000 tonnellate.

I quantitativi annui dei paesi di cui al primo comma recano i seguenti numeri d'ordine: il contingente del Botswana 09.4052, quello del Kenya 09.4054, quello del Madagascar 09.4051, quello dello Swaziland 09.4053, quello dello Zimbabwe 09.4055 e quello della Namibia 09.4056.

2. Per l'imputazione ai quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 100 kg di carne disossata equivalgono a:

- 130 kg di carne non disossata,
- 260 kg di animali vivi della specie bovina,
- 100 kg di prodotti di cui ai codici NC 0206, 0210 e 1602.

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21).

<sup>(5)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 852/2003 (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 9).